



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 114/14**  
Lussemburgo, 4 settembre 2014

Sentenza nella causa C-575/12  
Air Baltic Corporation AS / Valsts robežsardze

**I cittadini di paesi terzi possono entrare nel territorio dell'Unione anche se presentano un passaporto valido privo di visto e un visto valido contenuto in un passaporto invalido**

*L'annullamento di un passaporto, infatti, non determina l'invalidità di un visto uniforme apposto su tale passaporto*

In data 8 ottobre 2010, un cittadino indiano ha viaggiato da Mosca (Russia) a Riga (Lettonia) tramite la compagnia aerea Air Baltic. Al momento del controllo di frontiera all'aeroporto di Riga, tale cittadino ha esibito un passaporto indiano valido privo di visto e un passaporto indiano annullato sul quale era apposto un visto uniforme valido rilasciato dall'Italia. Il cittadino indiano è stato respinto dal territorio lettone con la motivazione che egli era privo di visto valido.

L'amministrazione lettone ha inflitto all'Air Baltic una sanzione amministrativa di 2 000 lats lettone (circa EUR 2 850) per aver trasportato verso la Lettonia una persona priva dei documenti di viaggio necessari per l'attraversamento della frontiera. L'Air Baltic ha contestato tale ammenda dinanzi ai giudici lettone. Investita della controversia, l'Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) chiede alla Corte di giustizia se l'annullamento di un passaporto determini automaticamente l'invalidità di un visto uniforme rilasciato da un'autorità di uno Stato membro e apposto su tale passaporto. La Corte deve altresì stabilire se, alla luce del diritto dell'Unione (codice frontiere Schengen e codice dei visti)<sup>1</sup>, i cittadini di paesi terzi, per poter entrare nel territorio dell'Unione, debbano presentare un visto valido in un documento di viaggio valido, e se la Lettonia potesse prevedere una simile condizione d'ingresso nella propria normativa.

Nella sua odierna sentenza, la Corte dichiara, in risposta alla prima questione, che, ai sensi del codice dei visti, solo le autorità competenti di uno Stato membro possono annullare un visto. Ne consegue dunque che, nel caso di specie, l'annullamento del passaporto da parte delle autorità indiane non può automaticamente comportare l'annullamento o la revoca del visto rilasciato dall'Italia.

Quanto alla questione relativa all'esistenza di un obbligo imperativo, per i cittadini di paesi terzi, di presentare un visto valido in un documento di viaggio valido, la Corte ricorda che, secondo il codice frontiere Schengen, l'ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio dell'Unione è subordinato, in particolare, a due condizioni distinte, riguardanti rispettivamente la presentazione di un documento di viaggio valido, da un lato, e la presentazione di un visto valido, dall'altro.

In una situazione come quella del caso di specie (cittadino di un paese terzo che esibisce separatamente un visto valido e un documento di viaggio valido), la Corte afferma che il legislatore dell'Unione non ha voluto escludere ogni possibilità di entrare nel territorio dell'Unione. In tal senso, la Corte rileva che, qualora lo Stato membro di rilascio non riconosca il documento di viaggio presentatogli, il visto, a norma del codice dei visti, può essere apposto su un foglio

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010 (GU L 85, pag. 1), e regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243, pag. 1).

separato (e non sul documento di viaggio). Inoltre, il modello che le autorità preposte al controllo di frontiera devono compilare per accertare il rispetto delle condizioni di ingresso non contiene alcuna casella che consenta di motivare il respingimento con il fatto che un visto valido non sia apposto su un documento di viaggio valido. Infine, la Corte osserva che la presentazione di due documenti di viaggio distinti non pone le autorità preposte al controllo in una situazione che renda loro impossibile effettuare, in condizioni ragionevoli, le verifiche necessarie tenendo conto delle informazioni ricavate dai due documenti di viaggio ad esse esibiti. La Corte ne trae la conclusione che i visti validi non devono necessariamente essere contenuti in un documento di viaggio valido.

In risposta all'ultima questione, la Corte dichiara che la Lettonia non era legittimata a subordinare l'ingresso di cittadini di paesi terzi alla condizione secondo cui un visto valido deve necessariamente essere apposto su un documento di viaggio valido. Gli Stati membri, infatti, non dispongono di un margine discrezionale che consenta loro di respingere cittadini stranieri sulla base di una condizione non prevista dal codice frontiere Schengen: nessuna disposizione di tale codice permette quindi agli Stati membri di imporre condizioni d'ingresso aggiuntive, dato che l'elenco di tali condizioni è esaustivo.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*